

SPORT ESTREMI E RESPONSABILITA' DEGLI ORGANIZZATORI

Publicato su LA REGIONE del 05.08.1999

Profonda impressione ha destato il gravissimo incidente accaduto nel Canton Berna durante la pratica del canyoning, che è costato la vita ad oltre venti persone. Da un profilo giuridico, simili eventi non rappresentano una novità prova ne sia il fatto che piuttosto ricorrentemente i nostri tribunali si trovano confrontati con cause per omicidio colposo ove per "colposo" si intende la mancanza di volontarietà ma l'esistenza di una negligenza che può essere da lieve a grave.

Negli ultimi anni le nostre autorità giudiziarie hanno dovuto occuparsi spesso di incidenti mortali di sciatori travolti da valanghe, di decessi nella pratica del rafting (la discesa di fiumi a bordo di grossi gommoni), di incidenti alpinistici. In questa casistica rientra senz'altro anche il canyoning ritenuto che il Tribunale Federale della assicurazioni per il momento non ha catalogato questa pratica sportiva tra gli sport estremi a carattere pericoloso.

Cosa potrà capitare ora? La magistratura bernese ha cautelativamente promosso un procedimento penale per omicidio colposo nei confronti degli organizzatori del canyoning mortale. Ai sensi dell'art. 117 del Codice Penale Svizzero è punibile "*chiunque per negligenza cagiona la morte di una persona*". Affinché il citato reato sia adempiuto devono ricorrere alcune condizioni ossia: la morte di una persona, l'intervento (con un atto o con un omissione) negligente di una terza persona ed un nesso di causalità tra questa negligenza e il decesso.

La negligenza, come detto, può essere da molto lieve o molto grave, fattore questo che ha poi un influsso diretto sul grado di responsabilità di chi ha provocato la morte altrui e di riflesso diventa determinante nello stabilire l'ammontare della pena. La colpa può essere lieve se l'organizzatore della manifestazione ha preso praticamente tutte le precauzioni ma è poi stato tradito da un evento imprevedibile. Il grado di colpa si aggrava di riflesso in proporzione al dovere di diligenza richiesto al grado di professionalità e di cognizione in materia dell'organizzatore e delle precauzioni prese o non prese. Il tutto evidentemente rapportato al grado di pericolosità della pratica sportiva in esame.

Il fatto poi che il partecipante abbia firmato una dichiarazione di liberazione della responsabilità dell'organizzatore non muta gran che al dovere di diligenza di quest'ultimo, ma potrebbe avere un influsso (in sede civile) nell'ambito della richiesta di risarcimento.

Se corrisponde a realtà quanto riportato dalle cronache giornalistiche il grado di colpa degli organizzatori sarà sicuramente di una certa gravità, segnatamente se si tiene conto del fatto che essi erano dei professionisti (e pertanto perfettamente cogniti dei rischi inerenti alla pratica del canyoning e quindi delle precauzioni da prendere) ma soprattutto alla luce del fatto che (sempre stando alle cronache giornalistiche) i meteorologi, tramite gli organi di informazione avevano reso noto che per quel giorno erano previsti dei forti temporali in quella zona. L'aver ignorato un simile campanello d'allarme fornito da specialisti rappresenta una negligenza abbastanza grave anche se tutte le altre precauzioni (segnatamente quelle legate all'equipaggiamento) sono comunque state rispettate. Non v'è poi dubbio che esiste un nesso di causalità diretta ed adeguata tra la negligenza degli organizzatori e l'evento mortale, ragione per la quale la responsabilità (e quindi la punibilità) è data.

Va altresì detto che i nostri tribunali si sono mostrati particolarmente severi nella valutazione dei criteri per stabilire il dovere di diligenza e di prudenza a cui soggiacciono le guide alpine, gli istruttori di sci, gli organizzatori di rafting e di canyoning.

Una condanna penale aprirebbe poi la via del risarcimento dei danni sulla base dell'atto illecito. In quell'ambito (civile e non più penale) potrebbero entrare in linea di conto le eventuali colpe concomitanti dei partecipanti.

AVV. BRENNO CANEVASCINI